

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Milano**  
Sezione II civile e crisi d'impresa

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Laura De Simone	presidente
dott.ssa Guendalina Pascale	giudice
dott.ssa Rosa Grippo	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nel procedimento **n. 302-1//2023 R.G.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

con sede legale in                   ;

rilevato che

- con richiesta depositata in data 15.03.2023 il PM ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;
- con successivo decreto è stata fissata udienza ex art. 40 CCII in data 18.04.2023;
- in data 10.04.2023 si è costituita la                   , contestando lo stato d'insolvenza e, dando atto di aver presentato in data 16.03.2024 istanza di composizione negoziata della crisi, ha chiesto in via principale in virtù dell'art. 7 CCII "*di verificare la fattibilità della domanda di Composizione Negoziata (...). In ogni caso rigettare la domanda di liquidazione Giudiziale*" e in via subordinata ha proposto "*domanda di concordato in bianco ex art. 44 CCII.- Nello specifico domanda di concordato in continuità*", chiedendo di "*concedere termine ex art. 44 lett. A CCII*";
- con decreto del 17.04.23 è stata differita l'udienza alla nuova data del 11.07.2023;
- alle udienze dell'11.07.2023, del 31.07.2023 e del 6.09.2023, l'udienza è stata di volta in volta rinviata sino all'ultima data del 12.12.2023, in ragione della conferma delle misure protettive sino al 29.07.23 e poi della proroga delle stesse sino al 27.11.2023;
- in data 1.12.23 l'esperto ha depositato la relazione finale nella quale ha dichiarato che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede, ma che le stesse non avevano avuto esito positivo né erano percorribili le soluzioni indicate dall'art. 23 co. 1 e 2 lett. b).



- in data 4.12.23 la \_\_\_\_\_ ha depositato ricorso ex art. 25 sexies CCII, allegando in particolare la relazione finale dell'esperto;
- letta la memoria depositata in data 5.12.23 con la quale la società debitrice ha dato atto di aver depositato domanda di omologa di concordato semplificato;
- all'udienza del 12.12.2023 la \_\_\_\_\_ ha chiesto che la domanda per l'omologazione di concordato semplificato iscritta al n. 8/2023 RG venisse valutata in prevalenza rispetto al presente ricorso;
- alla medesima udienza è stata disposta la riunione dei due procedimenti;
- in data 10.01.2024 è stato acquisito il parere dell'esperto, evidenziando delle criticità sia con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione sia alle garanzie offerte;
- in data 12.01.2024 la società ha depositato una memoria integrativa in ordine ai profili di criticità rispetto ai presumibili risultati della liquidazione;
- con decreto collegiale del 18.01.2024, evidenziate alla società plurime criticità tali da investire profili d'inammissibili \_\_\_\_\_ osta la convocazione delle parti ai sensi dell'art. l'art. 47 co. 4 CCII;
- in data 29.01.2024 la società ha depositato un'ulteriore memoria integrativa, prendendo posizione sulle criticità indicate dal Tribunale e in data 6.02.2024 è stata allegata l'integrazione del parere dell'esperto;
- con decreto collegiale dell'8.02.2024 è stato concesso un ulteriore termine alla società per rimediare ai profili di inammissibilità ivi indicati;
- con memoria depositata in data 14.02.2024 \_\_\_\_\_ ha dato atto di non aver superato le criticità evidenziate dal Tribunale e, in virtù dell'art. 7 CCII, ha insistito nella concessione del termine ex art. 44 CCII;
- con nota depositata in pari data il PM ha insistito nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- all'udienza del 15.01.2024 la società ha rinunciato alla domanda di concordato semplificato, insistendo nella domanda ex art. 44 co. 1 CCII e chiedendo il rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale formulata dal PM;

osservato che

- ai sensi dell'art. 7 CCII, richiamato dalla società debitrice, "*Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41*" (co. 1). "*Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza*





*per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori” (co. 2);*

- tale norma regola sul piano processuale la contestuale o successiva formulazione di domande aventi ad oggetto l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza nei confronti di un medesimo soggetto. In tal caso la norma prevede che la trattazione di tali domande debba essere unitaria, con conseguente necessità di riunire ogni domanda sopravvenuta a quella già formulata. Non solo ma la norma prevede altresì che il Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o liquidazione controllata). Al contempo, però, l'art. 7 pone già una serie di presidi volti a tutelare i creditori da possibili abusi dello strumento, prevedendo che tale priorità possa essere riconosciuta a condizione che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che nella proposta sia espressamente indicata la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. Trattasi certamente di circostanze che risultino immediatamente percepibili, essendo rimessa al Tribunale un vaglio di portata e intensità diverse a seconda se il debitore abbia presentato la proposta e il piano o abbia formulato una domanda di accesso con assegnazione del termine ex art. 44 co. 1 CCII;
- parimenti, al fine di contenere gli abusi ed evitare intenti dilatori di domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza, l'art. 40 ult. co. ha introdotto un regime decadenziale, prevedendo che: *“Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale”*. La norma sancisce altresì che tale termine *“non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8”*;
- con riferimento alla composizione negoziata ed in particolare agli sbocchi negativi delle trattative – ipotesi qui rilevante – ai sensi dell'art. 23 co. 2 CCII *“Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi*





e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4". L'imprenditore ha quindi la possibilità di presentare un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII o, in alternativa, una domanda di concordato semplificato, o, in alternativa, come *estrema ratio*, di accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come ad es. un concordato preventivo, anche in bianco, o un accordo di ristrutturazione. Trattasi, pertanto, di percorsi di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternativi tra loro, non cumulabili.

considerato che:

- nel caso di specie, nella pendenza del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto dal PM, la società debitrice dapprima ha avviato la composizione negoziata e poi, nel rispetto del termine di cui all'art. 17 co. 8, ha presentato domanda di omologa di concordato semplificato ed, infine, previa rinuncia a tale domanda a seguito delle criticità evidenziate dal Tribunale, ha insistito con la domanda di omologa del termine ex art. 44 co. 1 CCII, a suo tempo formulata con la memoria di costituzione del 10.04.2023;
- il presente procedimento e la domanda di concordato semplificato iscritta al proc. n. 8/2023 RG sono stati riuniti all'udienza del 12.12.23;
- se è vero che la domanda di concordato semplificato è stata presentata nel rispetto del termine di cui all'ultimo periodo dell'art. 40 ult. co., ciò non esclude che, ai fini della successiva domanda di accesso ex art. 44 co. 1 CCII, il termine di cui al primo periodo dell'ult co. sia già maturato per una duplice ragione. Non solo la prima udienza si è tenuta effettivamente in data 11.07.2023 e che le successive udienze sono state di mero rinvio, ma pur non volendo considerare ciò, certamente non può non essere qualificata come prima udienza quella del 12.12.23, quando a seguito del deposito della relazione dell'esperto sull'esito negativo delle trattative, la società debitrice ha fatto presente di aver depositato in data 4.12.23 la domanda di concordato semplificato;
- inoltre l'imprenditore avendo optato per la presentazione della domanda di concordato semplificato non può successivamente presentare anche una domanda di accesso alla crisi e dell'insolvenza, essendo ciò in contrasto con l'art. 23 co. 2 CCII, il quale, come sopra esposto, li ha previsti come percorsi alternativi;
- a bene vedere, quella domanda ex art. 44 co. 1 CCII contenuta nella memoria di costituzione depositata in data 10.04.2024 è stata di fatto rinunciata o comunque modificata con la presentazione della domanda di concordato semplificato, tant'è che la società debitrice non ha depositato ricorso ex art. 44 co. 1 CCII ma ricorso ex art. 25 sexies CCII; né può verificarsi una sorta di reviviscenza della domanda originaria per effetto della rinuncia alla domanda di concordato semplificato;





- a tal riguardo va detto che la stessa società nell'ultima memoria depositata in data 13.02.2024 ha dato atto dell'impossibilità di superare le criticità evidenziate dal Tribunale, rinunciando in udienza alla domanda di concordato semplificato;
- nello specifico il Tribunale ha sollevato gravi criticità con riferimento alla domanda di omologazione del concordato semplificato, con riferimento sia al piano e alla proposta sia ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. In particolare, giova qui ribadire che, la [redacted] ha presentato un piano in continuità indiretta dell'attività aziendale (in forza del contratto di affitto stipulato con [redacted] con sede in Legnano in data 17.03.2022 di durata quadriennale e sulla successiva cessione dell'azienda), la cui previsione di una continuità indiretta così dilatata nel tempo, si concretizza in un'ipotesi di moratoria rispetto ai tempi tecnici di realizzo dei beni attraverso le ordinarie procedure liquidatorie e ciò è in contrasto con la disciplina del concordato semplificato, che presuppone invece la liquidazione immediata del patrimonio aziendale. Infatti, come noto, ai sensi dell'art. 25 sexies CCII *"l'imprenditore può presentare(..) una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione"*. Il ricorso a tale strumento è inteso dal legislatore come strettamente connesso al fallimento di precedenti tentativi di trattare la crisi e l'indebitamento in chiave conservativa e quindi all'unica soluzione percorribile, ossia la liquidazione del patrimonio e quindi la disgregazione del complesso aziendale. Trattasi pertanto di una proposta di concordato per cessione dei beni, caratterizzato da una struttura semplificata rispetto all'istituto "classico" del concordato preventivo, utilizzabile esclusivamente in caso di insuccesso della composizione negoziata. E' esclusa, pertanto, la possibilità di procedere alla redazione di un piano che contempra la continuità dell'azienda, in quanto, pur in mancanza di una specifica indicazione di legge, nel concordato semplificato, data la mancanza di uno spazio di voto per i creditori, non sarà possibile la valutazione dell'opportunità della conservazione dell'azienda e del conseguente rischio della continuità. L'imprenditore, quindi, dovrà necessariamente utilizzare lo strumento del concordato preventivo al fine di consentire ai creditori tale valutazione;
- non solo ma la proposta concordataria formulata dalla [redacted] non prevede il pagamento di tutti i creditori ed in particolare dei chirografari. In via generale, giova ribadire, che pur nella varietà degli strumenti di accesso alla crisi e all'insolvenza e nella differente disciplina degli stessi, qualsiasi sia il percorso di risanamento intrapreso dall'imprenditore non può non assicurare il pagamento, seppur in percentuale, di tutti i creditori. Nello specifico, l'art. 25 sexies CCII, infatti, consente l'omologa di tale concordato quando, *"verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione"* la proposta *"non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore"*;
- pertanto, alla luce dei profili d'inammissibilità della domanda di concordato semplificato qui richiamati, oltre a quelli già indicati nei decreti collegiali del 18.1.24 e del'8.2.24, la rinuncia a tale





strumento e la richiesta di concessione del termine ex art. 44 co. 1 CCII al fine di presentare un concordato preventivo in continuità indiretta, configura un abuso dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tenuto conto che tale domanda ex art. 44 co. 1 dimostra un'evidente finalità dilatoria della soddisfazione dei diritti dei creditori, realizzando uno sviamento abusivo dell'iter processuale. Come noto, ricorre l'abuso del processo quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. Nel caso di specie, l'ulteriore tempo chiesto dalla società, la quale ha già usufruito delle misure protettive per 12 mesi (scadute in data 12.12.24), al fine di predisporre un piano e una proposta che superi le criticità evidenziate e di godere quindi di tempi maggiori rispetto a quelli previsti dal CCII in un'ottica di bilanciamento degli interessi (il risanamento dell'impresa da un lato e la tutela dei creditori dall'altro), integra gli estremi di un abuso dello strumento concorsuale da parte del debitore al fine di bloccare le iniziative per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che, alla luce delle suddette considerazioni, la domanda di concordato semplificato sia improcedibile per effetto della rinuncia formulata dalla società all'udienza del 15.2.24 e che la domanda ex art. 44 co. 1 CCII, contenuta nella memoria di costituzione e fatta valere dalla società all'udienza del 15.02.2024, sia inammissibile sia perché è abbondantemente decorso il termine di cui all'art. 40 ult. co. CCII, sia perché è in evidente contrasto con l'art. 23 co. 2 CCII, sia perché abusiva;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
- è stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendo la società debitrice costituitasi;
- sussiste la legittimazione attiva del richiedente, ai sensi dell'art. 38 CCII;
- la società debitrice ha dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente ben superiore a € 30.000;
- l'imprenditore si trova in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 121 CCII.

Sul punto, occorre osservare, seppur brevemente, che lo stato di insolvenza è la situazione patrimoniale del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ossia che non è in grado di pagare i propri debitori alle debite scadenze e con mezzi normali in relazione all'ordinario esercizio dell'impresa.





Ebbene la \_\_\_\_\_ fin dalla prima memoria di costituzione e nelle successive memorie, nonchè avviando la composizione negoziata e poi, stante l'esito negativo delle trattative, presentando dapprima la domanda di concordato semplificato e, successivamente, a seguito di rinuncia alla stessa, chiedendo la concessione del termine ex art. 44 co. 1 CCII, ha riconosciuto di essere impossibilitata ad onorare i propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, ribadendo di fatto tale impossibilità

### **PQM**

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** improcedibile la domanda di concordato semplificato (RG 8/23);
2. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di \_\_\_\_\_ con sede legale in Milano;
3. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
4. **NOMINA** giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
5. **NOMINA** Curatore \_\_\_\_\_ professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
6. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo **in data 3.07.2024 alle ore 13.00** davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. **ASSEGNA** ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
9. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del



curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

10. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;

11. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

12. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

13. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano, il 15/02/2024

Il Giudice estensore

*dott.ssa Rosa Grippo*

Il Presidente

*dott.ssa Laura De Simone*

